Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 maggio 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno* 1939-XVII, *registro n.* 5 *Africa Italiana, foglio n.* 83.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ferreri Giovanni di Vittorio e di Emma Maudisio, nato a Torino il 18 dicembre 1911, sottotenente del raggruppamento carri d'assalto della Somalia. — Comandante di plotone carri d'assalto conduceva con slancio e perizia il proprio reparto al combattimento. Ferito alle braccia ed in altre parti del corpo da una pallottola entrata nella casamatta che con sprezzo del pericolo aveva aperto per migliorare la visibilità, continuava con coraggio e fermezza l'azione portando a termine il compito affidatogli. Alto esempio di spirito combattivo e di attaccamento al dovere. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Giorgi Giovanni di Domenico e di Talevi Annunziata, nato a Cantelara (Pesaro) il 23 aprile 1914, caporale del raggruppamento carri d'assalto della Somalia. — Pilota del carro comando del plotone, conduceva con coraggio ed audacia il proprio carro. Ferito al petto ed al braccio sinistro da una pallottola entrata nella casamatta, continuava il combattimento pilotando con calma e serenità. Solo ad azione ultimata, dopo aver riportato il carro al parcamento, accusava le ferite riportate. Esempio mirabile di alta dedizione al dovere. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Palma Vittorio fu Mariano e di Maturi Angela, nato il 30 settembre 1891 a Napoli, tenente colonnello dell'Intendenza A.O.I. — Ufficiale di Stato Maggiore completo e di spiccate doti di animatore e di organizzatore, a capo di una delegazione d'Intendenza avente compito assai importante, non esitava, per assicurarsi del funzionamento dei complessi servizi d'Intendenza a lui affidati, a portarsi nelle zone più battute e pericolose durante vari combattimenti, e nei posti più insidiati dai ribelli, dando mirabile prova del suo ardimento, sprezzo del pericolo, spiccato senso di responsabilità, esempio di alto sentimento del dovere. — A.O.I. ottobre 1935 - maggio 1936 - novembre 1936 - marzo 1937-XV.

Ratti Luigi, sottotenente del graggruppamento mitraglieri. — Comandante la scorta di un'autocolonna di rifornimenti, in terreno boscoso, fatto segno ad un'attacco di sorpresa e benchè rimasto ferito gravemente al braccio sinistro, con calma e perizia rintuzzava l'offesa avversaria, contrattaccando decisamente alla testa dei propri uomini e ponendo in fuga i ribelli. Successivamente, sottoposto all'amputazione dell'avambraccio in seguito alla ferita riportata, dimostrava serenità d'animo e freddo stoicismo, rammaricandosi solo di non poter ulteriormente servire la Patria. Esempio di virtù militari ed elevato sentimento del dovere. — Pozzi di Aghere-mariam, 26 agosto 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Andreani Francesco di Ghino e di Brenzoni Elena, nato a Livorno il 13 maggio 1906, tenente s.p.e. del raggruppamento carri d'assalto della Somalia. — Comandante di un reparto carri d'assalto, giunto all'altezza di nucleo celere avanzato impegnato in violento combattimento contro forze abissine soverchianti, nonostante avesse i mezzi quasi sprovvisti di carburante, si buttava audacemente e decisamente all'attacco secondo gli ordini ricevuti dal comandante di detto nucleo, e, con manovra intelligente e coraggiosa concorreva alla riuscita dell'azione. — Gianagobo, 18 aprile 1936-XIV.

Boico Bruno di Silvio e di Irma Bianchi, nato a Trieste il 21 gennaio 1900, sottotenente del XXIII battaglione coloniale. — Nuovo ufficiale volontario assegnato in colonia, in aspro combattimento dimostrava alto sprezzo del pericolo e valore personale, trascinando con le parole e con l'esempio la sua mezza compagnia all'assalto di munita posizione nemica, riuscendo, dopo violenta lotta ad aver ragione dell'avversario e penetrando fra i primi nella posizione conquistata. Esempio luminoso di alte virtù militari. — Solvé-Tochié (A.O.I.), 18 gennaio 1937-XVI.

Follesa Giuseppe di Efisio, nato a Onori (Cagliari) il 14 gennaio 1906, sottotenente medico complemento dell'XI battaglione arabo-somalo. — In tre successivi combattimenti, prodigò con alto senso del dovere le più coscienziose cure ai feriti del battaglione, non esitando ad attraversare zone prese di mira dal fuoco nemico per l'adempimento della propria missione. In aspro combattimento contro nemico numeroso ed agguerrito, alla testa dei conducenti le salmerie, coinvolte nell'azione, fece coraggiosamente fronte alla minaccia, con brillante contrattacco che contenne e sgominò gli attaccanti. — Danise, 14 ottobre 1936 - Sadé - M. Cocossi, 20 ottobre, 12-28 novembre 1936-XV.

Lega Paolo fu Gioacchino e di Maria Macciò, nato a Roma il 4 gennaio 1909, sottotenente di complemento del VII gruppo bande armate. — Valoroso comandante di sottogruppo bande dubat, venuto a conoscenza che un'altro reparto era stato improvvisamente attaccato, da soverchianti forze ribelli, accorreva in suo aiuto e benchè di notte ed in terreno boscoso, alla testa dei propri uomini contrattaccava decisamente il nemico fugandolo e causandogli perdite. Successivamente, con coraggio e sprezzo del pericolo, concorreva al rastrellamento della zona impegnandosi con altre formazioni avversarie che subivano nuove perdite e catturava loro armi e munizioni. Esempio di ardire e sentimento del dovere. — Ciccio Dilla, 18 novembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA.

Sommella Marco di Antonio e di Pirozzi Raffaela, nato a Pozzuoli (Napoli) il 1° gennaio 1892, maresciallo maggiore CC. RR. del gruppo CC. RR. della Somalia Italiana. — Nel periodo preparatorio delle operazioni militari in Somalia resse il comando di importante stazione carabinieri di confine, prodigandosi con passione e grande spirito di sacrificio alla organizzazione di complessi servizi di vigilanza e di polizia militare con apprezzati risultati. Successivamente, occupate le prime località d'oltre confine, prese parte al rastrellamento di armi e di munizioni tra le popolazioni sottomesse, cooperando alla loro pacificazione mercè la sua azione personale e vasta conoscenza degli ambienti indigeni. Eseguì inoltre numerose ricognizioni in zone lontane ed infestate da nuclei di ribelli, dimostrando alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e proficua iniziativa. — Somalia, 3 ottobre 1935-XIII - 5 maggio 1936-XIV.

(2738)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1939-XVII, n. 973.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Aritcolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico, con le seguenti modificazioni:

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Qualora tanto sulla matrice che sulla figlia, oppure soltanto sulla matrice sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata s'intende fatta per la ruota di Roma.

« Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giocata s'intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

All'art. 49, primo comma, n. 1, dopo la lettera *c*) è aggiunto:

« *d*) non supera L. 45.000 . . . . L. 350 »

la lettera *d*) diventa *e*).

Allo stesso art. 49, secondo comma, n. 2, dopo la lettera *e*) è aggiunta:

« *f*) non supera L. 50.000 . . . . L. 1100 »
la lettera *f*) diventa *g*).

All'art. 54, primo comma, lettera *b*) dopo le parole: « generi alimentari », sono aggiunte le altre: « e generi ».

All'art. 85 in fine del quarto comma, sono aggiunte le parole: « per metà; l'altra metà di dette spese sarà a carico dell'aiuto ricevitore ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 974.

Corresponsione delle indennità di accantonamento al personale militare del Regio esercito dislocato in località di montagna ad altitudine non inferiore ai 1000 metri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri è dovuta l'indennità di accantonamento di cui all'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394.

La detta indennità va corrisposta nella seguente misura:

a) intera, per tutta la durata del servizio, per gli ufficiali e sottufficiali aventi famiglia acquisita a carico e per i militari di truppa;

b) intera per il primo mese e ridotta a metà pel tempo successivo, per gli ufficiali e sottufficiali celibi.

Art. 2.

La indennità di cui al precedente art. 1 è estesa con le stesse modalità agli ufficiali, sottufficiali e militari del l'Arma dei carabinieri Reali, sempre quando non percepiscano altre indennità o compensi speciali, anche a carico di altre amministrazioni dello Stato, per il servizio alla frontiera. Nel caso che questa ultima indennità risulti d'importo minore, verrà corrisposta la differenza fino a concorrenza dell'importo dell'indennità di accantonamento.

Art. 3.

L'indennità di accantonamento di cui alla presente legge è sospesa durante le assenze, anche se temporanee, dalla località per la quale l'indennità stessa è concessa.

Tale norma vale tanto per le assenze dovute a motivi di servizio, quanto per quelle dovute a licenze o malattie.

L'indennità stessa, non è, infine, cumulabile con le indennità di soggiorno, di marcia e di guardia alla frontiera e non può in alcun caso essere estesa agli impiegati civili dell'amministrazione militare.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, eccetto per le seguenti località anch'esse di altitudine non inferiore a 1000 metri per le quali ha invece effetto dal 1° marzo 1936-XIV:

Bardonecchia, Bersezio, Brennero, Cesana, Chaberton, Cima di Marta, Colle di Tenda, Curon, Fenestrelle, Limone Piemonte, Margheria dei Boschi, Moncenisio, Panice, Petralia Sottana, Pian della Secchia, Prazzo, Sambuco Pietraporzio, Sampeyre (Forte Becetto), S. Candido, S. Giacomo Entraque, Terme di Valdieri, Ulzio, Vinadio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 975.

Conferimento di diplomi di benemerenza e istituzione della Stella al merito della scuola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Potranno essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che, con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi e con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza:

a) nella diffusione ed elevazione della cultura e dell'educazione nazionale;

b) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione.

Art. 2.

I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo potranno essere di prima, di seconda e di terza classe e daranno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 3.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » la Nostra effigie. Nel « verso » avranno:

a) per le concessioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, il Fascio Littorio posto in palo e circondato da una corona di

quercia e dalla leggenda « Ai benemeriti dell'educazione nazionale »;

b) per le concessioni di cui alla lettera *b*), l'aquila romana ad ali aperte reggente il Fascio Littorio in posizione orizzontale e circondato dalla leggenda « Ai benemeriti delle arti ».

Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della larghezza di 32 millimetri, bordato da ciascuna parte da una banda di colore nero, larga 4 millimetri.

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare.

Art. 5.

E' istituita la decorazione della « Stella al merito della scuola », che è concessa a coloro che comunque si segnalino per l'opera particolarmente efficace svolta a favore della scuola.

Art. 6.

La « Stella al merito della scuola » può essere d'oro, d'argento e di bronzo.

Essa consiste in una stella a cinque raggi, del diametro di 35 millimetri, caricata nel centro di uno scudo smaltato in azzurro, recante da un lato il Fascio Littorio, rispettivamente in oro, in argento ed in bronzo, posto in palo e dall'altro la leggenda « Al merito della scuola ».

La stella si porterà appesa ad un nastro di seta lilla, tramezzato da una doga bianca.

Art. 7.

Il conferimento dei diplomi e della stella sarà fatto per decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Non possono essere conferite in ciascun anno più di 50 stelle d'oro, 100 d'argento e 200 di bronzo.

Art. 8.

Una Commissione, nominata e presieduta dal Ministro per l'educazione nazionale, esamina i titoli delle persone proposte per il conferimento della Stella al merito della scuola e dei diplomi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge e designa quelle che ritiene meritevoli.

La Commissione è così costituita:

i direttori generali del Ministero;

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

un rappresentante della Reale Accademia d'Italia;

il vice-presidente del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti;

i fiduciari nazionali delle sezioni dell'Associazione fascista della scuola;

un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio;

un rappresentante del Sindacato nazionale fascista insegnanti privati;

due membri scelti tra coloro che siano insigniti del diploma di benemerenza di prima classe dell'educazione nazionale e dell'istruzione popolare. Successivamente saranno aggiunti alla Commissione due membri scelti tra gli insigniti del diploma di prima classe dei benemeriti delle arti e i decorati della stella d'oro al merito della scuola.

Tali membri dureranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di grado non inferiore al 9°.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi e della stella al merito della scuola.

Art. 9.

Le concessioni dei diplomi di benemerenza, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, e della stella al merito della scuola, avvengono una volta all'anno alla data del 21 aprile.

Art. 10.

Nelle medaglie d'oro di cui agli articoli 2 della presente legge e 385 del regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, nonchè nella stella d'oro al merito della scuola di cui al precedente art. 6, l'oro dovrà essere sostituito con altro metallo dorato.

Art. 11.

Il R. decreto 27 gennaio 1936-XIV, n. 209, è abrogato.

Art. 12.

Fino al 31 dicembre 1939-XVIII i diplomi di benemerenza e la stella al merito della scuola di cui alla presente legge potranno essere conferiti su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, indipendentemente dall'osservanza delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. **976**.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 3, dopo le parole: « la quantità dei prodotti », sono aggiunte le altre: « e dei mezzi di produzione ».

Nell'art. 6, alle parole: « salvo il diritto della rivalsa », sono sostituite le seguenti: « con diritto di rivalsa ».

Nell'art. 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:
« Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente ».

Nell'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente:
« Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonchè quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. **977**.

Autorizzazione del prelevamento di L. 494.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale inscritto al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;
Visto l'art. 6 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1938-39;
Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 33 dello stato di previsione medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile la somma di lire 494.000;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1938-39, è autorizzato il prelevamento di L. 494.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 9 — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (Spese fisse)	L. 175.000
Cap. 19 — Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	» 9.000
Cap. 22 — Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti, indicati nell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto	L. 310.000
	L. 494.000

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative, unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1938-39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 35. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 maggio 1939-XVII.

Nomina dell'avv. prof. Bruno Biagi, Consigliere nazionale, a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIV, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, con il quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1990, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Decreta:

L'avv. prof. Bruno Biagi, Consigliere nazionale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

Il DUCE
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1939-XVII.

Autorizzazione del piano di riparto attivo predisposto dal liquidatore del Sindacato agricolo industriale infortuni, in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduti il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato agricolo-industriale infortuni con sede in Roma, e il decreto Ministeriale 8 marzo 1934 con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo tra i soci;

Veduto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1937 che autorizzò il liquidatore ad effettuare un riparto attivo, in favore dei soci della Sezione agricola del Sindacato;

Vedute la relazione sullo stato della gestione liquidatrice al 30 settembre 1938 e la lettera 26 ottobre d. a. con cui il liquidatore chiede di essere autorizzato ad affettuare un ulteriore riparto attivo, fra i soci della Sezione industriale, nella misura del 15 % (quindici per cento) sulle quote dai medesimi corrisposte a contributo della passività di liquidazione;

Ritenuto che l'andamento della gestione liquidatrice consente di procedere al chiesto reparto e che i criteri di ripartizione proposti sono pienamente conformi a quelli adottati in sede di reparto della passività;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, il liquidatore del Sindacato agricolo industriale infortuni, con sede in Roma, è autorizzato a ripartire fra i soci della Sezione industriale la somma corrispondente al 15 % delle quote dai medesimi corrisposte a titolo di reparto passivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII.

Cessazione del sig. Salvatore Guastoni dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1933-XII, col quale il sig. Salvatore Guastoni venne nominato rappresentante alle grida del sig. Pietro Columella, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile in data 3 giugno 1939, col quale il predetto agente di cambio dichiara di revocare il mandato come sopra conferito al sig. Salvatore Guastoni;

Decreta:

Il sig. Salvatore Guastoni cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano sig. Pietro Columella.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3062)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 28 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Torino (Sezione « Fontana ») ad accettare un legato di L. 5000 disposto in suo favore con testamento del defunto Martina Giovanni.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che Martina Giovanni fu Giovanni, con sue disposizioni di ultima volontà, rese pubbliche mediante testamento olografo dell'8 ottobre 1933-XI, depositato il 1° agosto 1936, repertorio 6756 a rogito Gatti dott. Paolo, registrato a Torino il 5 agosto 1937 al n. 1104, ha disposto per un legato di L. 5000 (cinquemila) nominali in cartelle del Littorio a favore del Patronato scolastico di Torino (Sezione « Fontana ») con l'obbligo, da parte del predetto Ente, di destinare la rendita annuale agli alunni e alle alunne più meritevoli del Patronato scolastico « Fontana » mediante 10 libretti di risparmio (postali) di L. 25 cadauno;

Considerato che l'accettazione di tale lascito non comporta all'Ente suddetto alcun onere;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge il 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

E' autorizzato il Patronato scolastico di Torino, Sezione « Fontana », ad accettare il legato di L. 5000 rappresentato da cartelle del Littorio nominali, disposto — in suo favore — con testamento del defunto Martina Giovanni fu Giovanni e a destinare la rendita derivante dal legato stesso come da desiderio espresso dal testatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3061)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 28 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Torino (Sezione « Lessona ») ad accettare un legato di L. 10.000 disposto in suo favore con testamento di Astrua Giuseppe.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che Astrua Giuseppe fu G. Battista, nato a Rivarolo Canavese e residente in vita a Torino, con sue disposizioni di ultima volontà rese pubbliche mediante testamento olografo del 18 luglio 1927, registrato a Torino il 10 giugno 1937 al n. 10510, con apposito verbale redatto a cura dell'avvocato Galleano Andrea, Regio notaio iscritto al collegio notarile di Torino, ha disposto per un legato di L. 10.000 (diecimila) nominali rendita 5 % a favore del Patronato scolastico di Torino (Sezione « Lessona ») a condizione che la relativa rendita venga destinata, per desiderio del donatore, per l'invio annualmente di fanciulli del Patronato della scuola « Lessona » alle colonie marine o montane;

Considerato che tale legato non comporta alcun onere a carico del Patronato scolastico di Torino;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge il 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

È autorizzato il Patronato scolastico di Torino (Sezione « Lessona ») ad accettare il legato di L. 10.000 nominali di rendita 5 % disposto — in suo favore — con testamento olografo di Astrua Giuseppe fu G. Battista e ad appagare il desiderio del testatore circa l'impiego della rendita derivante dal legato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 441.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1939 di L. 367,50 relativa alla rendita del Prestito redimibile 3.50 % (1934) n. 395354 di annue L. 735 a favore di De Marinis Amalia di Gaetano, moglie di Cesarini Pindaro, domiciliato a Roma, con vincolo dotale

Ai termini degli articoli 4 del R decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2920)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 436.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4500 — Data: 2 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Polidoro Ottaviano fu Eligio — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5204 — Data: 23 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Barone Nicola di Giovannina — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9384 — Data: 13 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Puccinelli Armando di Angelo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2896 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Pellegrino Pasquale fu Pantaleo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3005 — Data: 16 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. D. P. — Intestazione: Corvino Giovanna fu Leonardo — Titoli del debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9344 — Data: 8 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Rocchi Burlamacchi Giulio — Titoli del debito pubblico: quietanze, L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1301 — Data: 11 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Connio Enzo fu Giuseppe Camillo — Titoli del debito pubblico: 3 obbligazioni Venezia 3,50, capitale L. 16.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 438.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 10 gennaio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Maltese Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: una cartella consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 27 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rosa Amedeo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5139 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Alleva Romolo fu Tito — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 8 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Ferrario Carlo di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: una cartella Littorio 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 540 — Data: 18 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Pansa Nicola ed altri — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento, rendita L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2369 — Data: 24 luglio 1905 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Puleio-Loffredo Gaetano di Michele per conto della Chiesa delle Anime del Purgatorio in Messina — Titoli del Debito pubblico: tre certificati dei Comuni di Sicilia: n. 4346, rendita L. 2282,32; n. 5041, rendita L. 676,52; n. 4767, rendita L. 175,92.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4807 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Pellicano Angelo fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: una quietanza, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1380 — Data: 11 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ridolfi Francesco di Rodolfo — Titoli del Debito pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 8 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Banco di Napoli di Cosenza per conto della Sezione del Credito Agrario — Titoli del Debito pubblico: due certificati consolidato 5 per cento, rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 8 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Banco di Napoli di Cosenza per conto della Sezione del Credito Agrario — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento, rendita L. 3,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — data: 15 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pontiero Vasco fu Salvatore per conto della Società Trezza anonima per azioni — Titoli del Debito pubblico: otto cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 170.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3447 — Data: 24 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, filiale di Mantova — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18433 — Data: 15 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione Huber Nelly di Oscar in Zanda — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 13.700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2921)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 147

del 6 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,94
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6235
Norvegia (Corona)	4,4702
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5815
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,75
Id. 3,50 % (1902)	69,125
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,45
Id. Id. 5 % (1936)	91,675
Rendita 5 % (1935)	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,15

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Proroga del concorso a 25 posti di esperto agrario coloniale (grado 9° - gruppo B)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1938-XVI col quale viene bandito un concorso per titoli e per titoli ed esami a 25 posti di esperto agrario di II classe (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti agrari del Corpo agrario coloniale;

Ritenuta la opportunità di prorogare la scadenza del predetto concorso;

Decreta:

La scadenza del concorso citato nelle premesse è prorogato di giorni 60 a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3059)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, modificato con successivo decreto Ministeriale 3 settembre 1938.

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 71 ed 81 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1) Dott.ssa Conti Carmen . . . . con voti 95.25/150
2) Dottor Votta Ettore . . . . » » 89.25/150
3) Dottor Sgro Arturo . . . . » » 79.43/150
4) Dottor Testa Carmine . . . . » » 77.66/150
5) Dottor Cicu Mario . . . . » » 76.70/150
6) Dottor Librissi Giuseppe . . . . » » 72 —/150

Si dispone che la presente graduatoria sia inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi della Provincia e venga pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Brescia.

Brescia, addì 28 giugno 1939-XVII

Il prefetto: SALEMO

(3014)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.